



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN Chimica e Tecnologie per
L'Ambiente e per i Materiali (L-27)

Sedi di Faenza e Rimini

INDICE

[Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso](#)

[Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio](#)

[Art. 3 Piani di studio individuali](#)

[Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche](#)

[Art. 5 Frequenza e propedeuticità](#)

[Art. 6 Percorso flessibile](#)

[Art. 7 Prove di verifica delle attività formative](#)

[Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente](#)

[Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe](#)

[Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere](#)

[Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie](#)

[Art. 12 Attività di tirocinio](#)

[Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale](#)

[Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati](#)

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina i criteri di funzionamento del Corso di Laurea in "Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali" dell'Università di Bologna nel quadro del Regolamento Didattico di Ateneo, al quale rinvia per quanto non definito in questa sede.

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

È necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze e competenze: una buona capacità di ragionamento logico e una buona capacità di utilizzare i principali metodi della matematica elementare anche applicata a situazioni comuni nel campo delle scienze sperimentali.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

- **Modalità di ammissione**

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Il Corso di Laurea, che è ad accesso libero, prevede la verifica delle conoscenze e competenze in ingresso mediante test TOLC-I.

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) assegnato si intende assolto con il superamento dell'esame di "Matematica con Esercitazioni" o di "Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio".

Gli studenti che non assolvano all'obbligo formativo aggiuntivo il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Considerato che il livello di competenza della lingua inglese, in uscita, è il B1, è consigliabile possedere almeno il livello A2 in ingresso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il Corso di Laurea è articolato in due *curriculum*:

Materiali Tradizionali e Innovativi: didattica presso la Sede di Faenza

Ambiente, Energia, Rifiuti: didattica presso la Sede di Rimini

I due *curriculum* fanno capo a tutti gli effetti, rispettivamente, alle Sedi Amministrative dei Campus di Ravenna e Rimini, presso le quali avviene l'immatricolazione. Il *curriculum* e la corrispondente Sede Didattica sono prescelti dallo studente al momento dell'immatricolazione.

Ad esclusione degli studenti del primo anno, è consentito il passaggio tra i *curriculum* previsti, entro i termini determinati annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta le richieste di passaggio sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico e con gli obiettivi formativi del corso di studio e verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal piano di studi ufficiale.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni, di laboratorio o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come 'attività formative autonomamente scelte dallo studente' una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività formativa non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Attività di tirocinio

I tirocini curriculari sono organizzati e svolti in conformità al Regolamento generale tirocini di Ateneo in vigore e dai programmi internazionali di mobilità, con l'obiettivo di consentire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze professionalizzanti a completamento della formazione teorica e di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sono di preferenza effettuati presso Aziende e/o Enti esterni, anche se lo studente può richiedere motivatamente di svolgerli presso Dipartimenti dell'Ateneo.

L'attività di lavoro che lo studente abbia svolto presso un'azienda/ente/impresa, pubblici o privati, italiani o stranieri, eventualmente anche durante i periodi svolti all'estero in qualità di studente, può essere riconosciuta come attività di tirocinio curriculare.

Il riconoscimento delle attività integrative o di lavoro avviene tramite delibera del Consiglio di Corso di Studio, sentito il parere della Commissione Tirocini.

L'attività svolta durante il tirocinio può essere l'oggetto dell'elaborato finale di Laurea.

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, anche svolto mediante attività sperimentali, e successiva esposizione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di laurea.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

• Modalità di svolgimento della prova finale

Lo studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale sotto la guida di un tutor accademico scelto, di norma, tra i docenti ed i ricercatori del Corso di Laurea. Oggetto dell'elaborato finale può essere l'attività svolta durante il tirocinio curriculare. In tal caso, lo studente svolgerà l'attività sotto la guida del tutor accademico e del tutor aziendale identificato dall'Azienda ospitante.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

Il Consiglio di Corso di Studio nomina le Commissioni ed i loro Presidenti, per la prova finale, garantendo un'equa distribuzione delle diverse competenze disciplinari dei commissari. Le Commissioni per la prova finale di Laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui 2 professori di ruolo.

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it